



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente -

Dott. ORONZO DE MASI - Consigliere -

Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere -

Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO - Rel. Consigliere-

Dott.ssa MARINA CIRESE - Consigliere -

TARSU TIA TARES
RISCOSSIONE

Ud. 18/11/2021 - CC

R.G.N. 13272/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13272-2017 proposto da:

(omissis)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato (omissis),

rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis)

giusta procura speciale allegata al ricorso

- ricorrente-

contro

COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis),



rappresentato e difeso dagli Avvocati (omissis) e (omissis)

giusta procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente-

e

(omissis)

S.p.a.

- Intimata-

avverso la sentenza n. 10595/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

RILEVATO CHE

il

(omissis)

propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello del Comune di (omissis) avverso la sentenza n. 418/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso avverso cartella di pagamento TARSU 2011;

il Comune resiste con controricorso

CONSIDERATO CHE

1.1. con unico mezzo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 62, comma 1, e 68 d.lgs. n. 507/1993) e violazione del Regolamento Comunale vigente *ratione temporis*, lamentando che la Commissione Tributaria Regionale abbia negato, con riguardo al monastero ricorrente, esclusivamente di clausura, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione del tributo (TARSU) prevista, da regolamento comunale, per i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose con esclusione di eventuali locali annessi adibiti ad abitazione ed uso diverso da quello del culto in senso stretto;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 8087/2020), sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide, delineando l'ambito



di esclusione dalla soggezione alla T.A.R.S.U., l'art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 dispone quanto segue: «2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione»;

1.4. l'art. 68, comma 1 e comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce inoltre quanto segue: «1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65; c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4; d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza. 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione: a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; (...)»;

1.5. in attuazione di tale criterio, l'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. ha disposto che non sono soggetti alla tassa << i locali destinati al culto religioso limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose con esclusione di eventuali locali annessi adibiti ad abitazione ed uso diverso da quello del culto in senso stretto >>;

1.6. la norma regolamentare in parola deve essere coordinata con la norma legislativa che enuncia e delimita la nozione generale dell'«attività di culto», atteso che, a norma dell'art. 16 della Legge 12 giugno 1984 n. 222, «agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di



religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro>>;

1.7. l'esenzione che era stata specificamente disposta in tema di I.C.I. per gli enti ecclesiastici in relazione al possesso di fabbricati destinati, per quanto qui rileva, all'esercizio delle <<attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222>>, era frutto dell'espressa previsione di norma agevolativa, che difetta in tema di T.A.R.S.U.;

1.8. è noto, peraltro, che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni di stretta interpretazione e, come tali, non suscettibili d'integrazione analogica in virtù di dati extratestuali (cfr. Cass., n. 4333/2016);

1.9. in tema di T.A.R.S.U., quindi, specificamente questa Corte (cfr. Cass., n. 4027/2012) ha ritenuto che non fosse sufficiente a configurare il diritto all'esenzione da tassazione l'art. 16 del Trattato Lateranense, dell'immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana, nella parte in cui la norma citata stabilisce che gli immobili ivi indicati siano esenti da tributi ordinari e straordinari, quale norma programmatica, che necessita di una specifica attuazione (tale, ad esempio, configurandosi, in tema di I.C.I., il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. e, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504), norma tanto più necessaria in relazione alla natura della T.A.R.S.U., che è sempre stata intesa come avente valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la *ratio* dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni;

1.10. peraltro, la definizione di edifici destinati al culto deve essere intesa in senso restrittivo quali luoghi dedicati alla venerazione della divinità in genere e specificamente, nell'accezione teologica - cattolica, della Trinità, dei Santi e della Madonna (cfr. Cass., n. 3715/2005);



1.11. l'interpretazione, fatta propria dal ricorrente, che ipotizza sostanzialmente quale sostrato normativo idoneo a giustificare l'esenzione la norma regolamentare in materia di T.A.R.S.U. del Comune di (omissis) quale attuazione in materia dell'art. 16 della Legge 12 giugno 1984 n. 222, compie, dunque, un vero e proprio salto logico nell'estendere la portata dell'esenzione al possesso di un fabbricato idoneo (almeno per una parte rilevante della sua consistenza) a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dall'art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507;

1.12. va al contrario ribadito il limite generale sancito dall'art. 62, comma 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 per la tipizzazione regolamentare delle esenzioni, secondo cui «non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno», per cui l'unico elemento rilevante al fine di escludere la tassazione è costituito dalla oggettiva inidoneità degli immobili alla produzione di rifiuti;

1.13. ne consegue che la peculiare destinazione dei fabbricati può assumere valenza per giustificare l'esenzione dalla T.A.R.S.U. soltanto se si tratti di una modalità di utilizzo che - a prescindere dalla sua conformità alle caratteristiche intrinseche della costruzione - non comporta la capacità di generare spazzatura;

1.14. va data quindi continuità all'indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l'esenzione dalla tassa (cfr. *ex plurimis*: Cass., nn. 4027/2012, 13740/2017, 32789/2018, 7153/2019, 11679/2019, 20752/2019);

1.15. va da ultimo rilevata l'inammissibilità delle deduzioni, formulate per la prima volta in sede di legittimità, circa la sopravvenuta modifica del Regolamento TARI del Comune di (omissis), con delibera datata 30.3.2017,



con esclusione dal tributo dei locali destinati al culto, tra i quali sono comprese anche le aree di clausura;

1.16. trattasi di deduzioni che non possono essere esaminate in quanto i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, ipotesi che non ricorre tuttavia nel presente caso, atteso che è inammissibile, e non superabile con il principio *iura novit curia*, la nuova produzione di normativa secondaria, come i regolamenti comunali (cfr. Cass. n. 19360/2018) in relazione al giudizio di legittimità, ove è precluso un ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass. nn. 8883/2020 in motiv., 8742/2001);

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

3. la mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità all'epoca di introduzione del giudizio rende opportuno compensare integralmente le spese di lite

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.11.2021.

Il Presidente
(Domenico Chindemi)



Numero registro generale 13272/2017

Numero sezionale 5979/2021

Numero di raccolta generale 38984/2021

Data pubblicazione 07/12/2021

